



COMUNE DI FERRAZZANO

Provincia di Campobasso

GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE ORIGINALE

n. 85 del 29-12-2017

OGGETTO: PROROGA ASSEGNAZIONE AL COMUNE DI MIRABELLO SANNITICO DI UNA UNITA' DI PERSONALE FINO AL 31/12/2018, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL' ART. 1, COMMA 557, DELLA LEGGE N. 311 DEL 2004 (FINANZIARIA DEL 2005) E ART. 14, COMMA 1, DEL CCNL DEL 22/01/2004 - DETERMINAZIONI

In data 29-12-2017 alle ore 09:45 nella sale delle adunanze del Comune, convocata, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone seguenti:

	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Partecipazione</i>
1	CERIO ANTONIO	SINDACO	Presente
2	D'ALESSIO ALESSANDRO	VICE SINDACO	Presente
3	SFORZA VINCENZO	ASSESSORE	Assente
4	MONTANARO PASQUALE	ASSESSORE	Presente
5	DE RENSIS FEDERICA	ASSESSORE	Assente

PRESENTI: 3 - ASSENTI: 2

Partecipa il Segretario Comunale MARIA STELLA ZAPPITELLI che provvede alla redazione del presente verbale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, ANTONIO CERIO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Punto all'ordine del giorno n. 4

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la nota prot. n. 5641 del 19/12/2017 acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 20/12/2017 al prot. n. 8149 con la quale il Sindaco del Comune di Mirabello Sannitico, chiedeva la proroga del dipendente Sig. Spirito Michele categoria C posizione economica C5, per n. 12 ore settimanali fino al 31/12/2019, con un impegno extra impiego di n. 6 ore e n. 6 ore entro l'orario normale di lavoro da rimborsare a questo Ente, allo scopo di supportare l'area amministrativa del comune di Mirabello Sannitico;

CONSIDERATO che la predetta richiesta è stata fatta ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e dell'art. 14 del CCNL 22/01/2004;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 557, della legge 30.12.2004 n. 311 (finanziaria per l'anno 2005), mediante il quale è stata introdotta nel diritto positivo una nuova tipologia organizzativa di lavoro nel settore degli Enti Locali, con attenzione particolare per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, che consente agli stessi di servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altri Comuni a ciò autorizzati, per far fronte alle peculiari problematiche di tipo organizzativo scaturenti dall'esiguità degli organici e dalle ridotte disponibilità finanziarie;

VISTO il parere del Consiglio di Stato n. 141/2005, confermato dalla circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per le Autonomie n. 2/2005, dal quale si può desumere :

- che la citata disposizione, come fonte normativa speciale ed in quanto tale prevalente, introduce, nel suo ristretto ambito di efficacia, una deroga al principio relativo all'unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, espresso dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. 165 del 2001;
- che la norma in questione, per quel che concerne i rapporti tra le parti interessate (le due amministrazioni ed il lavoratore) configura, pertanto, una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, da quelle che consentono l'espletamento di altra attività lavorativa da parte del personale a tempo parziale;
- che, pertanto, per ragioni di coerenza sistematica, deve ritenersi che le lacunosità della norma siano colmabili applicando la vigente disciplina statutaria per tali fattispecie ed in particolare i commi 7 e 8 dell'art. 4 del CCNL del 14.09.2000, per quanto compatibili, in relazione al rapporto di lavoro del soggetto interessato, che rimane a tempo pieno con l'ente di originaria appartenenza;
- che l'utilizzazione del personale interessato deve comunque avvenire nel rispetto delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore (D.Lgs. 08.04.2003, n.66 come integrato dal D.Lgs. 19.07.2004, n. 213), o dalla più favorevole disciplina stabilita in sede di contrattazione collettiva in tema di orario di lavoro (che non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti, la durata massima consentita, pari a 48 ore settimanali), il periodo di riposo e le ferie annuali;

ATTESO che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile (cfr. da ultimo Corte Conti Sez. Piemonte, Delibera n. 200/2012SRCPIE/PAR, ma anche n. 3 del 29.01.2009; Sez. Toscana, Delibera del 31.01.2012 n. 6/2012/PAR; Sezione Lombardia, parere n. 23 del 06.02.2009; Sez. Veneto parere n. 17 del 20.05.2008), la disposizione in esame:

- introduce nei Comuni di popolazione inferiore a cinquemila abitanti una figura assimilabile al comando che, come tale, non altera la titolarità del rapporto di lavoro, che resta in capo all'Amministrazione di provenienza del dipendente;
- in ragione dell'assimilazione dell'istituto giuridico di cui trattasi all'assegnazione temporanea o al distacco di personale, non richiede la costituzione di un nuovo contratto essendo sufficiente un atto di consenso dell'amministrazione di provenienza;
- è tuttora vigente, non essendo stata implicitamente abrogata dall'art. 36, comma 3 del D.Lgs. 165/2001, nel nuovo testo introdotto dall'art. 3 comma 79, della legge n. 244/
- disciplina una fattispecie che esula dall'ambito di applicazione dell'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito con Legge 122/2010 che mira a limitare il ricorso da parte delle Pubbliche Amministrazioni a determinate forme flessibili di assunzione nell'ottica di conseguire un risparmio di spesa nel settore pubblico laddove, invece, la fattispecie di cui all'art. 1, comma 557, della Legge 311/2004 non comporta l'ingresso di nuovo personale, la creazione di rapporti di lavoro con incremento della spesa consentendo, al contrario, un migliore utilizzo delle risorse già in forza nel settore pubblico, nei limiti orari di un unico rapporto di lavoro a tempo pieno;

VISTO, altresì, l'art. 14, comma 1, del CCNL del 22/01/2004 ai sensi del quale *“Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse,*

gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione”;

RICHIAMATA la dichiarazione congiunta n. 10, allegata al medesimo CCNL del 22/01/2004, la quale recita: *“Le parti concordano nell'affermare che la disciplina complessiva dell'art. 14 (personale distaccato a tempo parziale) intende offrire agli enti interessati una regolazione uniforme ed innovativa relativamente alla utilizzazione del personale cosiddetto “a scavalco” che viene praticata da tempo e in via di fatto in modo particolare dagli enti di ridotte dimensioni demografiche. Il predetto articolo prende in considerazione, quindi, disciplinandola compiutamente, la condizione dei lavoratori che, fermo restando la unitarietà e la unicità del rapporto di lavoro, sono legittimati a rendere le proprie prestazioni lavorative, ordinarie e straordinarie, a favore di due datori di lavoro. La disciplina dell'art. 14 non trova applicazione nei casi in cui un dipendente sia autorizzato a svolgere incarichi esterni ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165 del 2001”;*

PRECISATO che:

- ai sensi del comma 1 dell'art. 14 del CCNL del 22/01/2004, la convenzione è da intendere quale accordo o intesa tra gli enti interessati, relativamente alla gestione del rapporto di lavoro di personale dipendente e si configura, quindi, come atto di diritto privato di gestione del rapporto di lavoro che, come tale, non è assimilabile alle convenzioni ex art. 30 del D.lgs. 267/2000, concernenti la gestione associata dei servizi;
- pertanto, la convenzione di che trattasi, essendo di tipologia differente rispetto a quella prevista dall'art. 30 del D.lgs. 267/2000 in quanto non riferibile alla gestione associata dei servizi, è estranea alla competenza del Consiglio comunale, come precisato anche dall'ARAN con il parere 104-14A5;
- la suddetta convenzione, senza attivare nuove assunzioni né mobilità, consente lo svolgimento della prestazione lavorativa in due enti per cui il dipendente conduce un unico rapporto di lavoro in parte nell'ente da cui dipende in parte nell'ente c.d. utilizzatore (in tal senso si è espresso il Ministero dell'Interno – Direzione generale delle Autonomie con circolare 2/2205 del 4 ottobre 2005 nonché la Corte dei Conti Veneto con Deliberazione n. 80/2209/PAR);
- la suddetta forma di convenzionamento non è da considerarsi assunzione flessibile;

ACQUISITO, informalmente, il consenso del dipendente Sig. Spirito Michele;

DATO ATTO che la prestazione lavorativa richiesta non reca pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso il Comune di Ferrazzano e non interferisce con i compiti istituzionali del dipendente;

VISTO lo schema di convenzione relativo all'utilizzo del dipendente dell'ufficio anagrafe. Stato civile elettorale di questo Comune, Sig. Spirito Michele da parte del Comune di Mirabello Sannitico;

DATO ATTO che dovranno essere rispettate le prescrizioni a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, stabilite dal D. lgs. 81/2008, o dalla più favorevole disciplina stabilita in sede di contrattazione collettiva, in particolare in tema di:

- orario di lavoro giornaliero e settimanale, che non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita (n. 48 ore settimanali nell'arco temporale di riferimento), comprensiva del lavoro ordinario e straordinario;
- periodo di riposo giornaliero e settimanale, che dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;
- ferie annuali, che dovranno essere fruite dal lavoratore nello stesso periodo ovvero, negli stessi periodi se frazionate, fermo restando il periodo di ferie minimo continuativo di due settimane;

RITENUTO, pertanto, per le considerazioni che precedono, di soddisfare la richiesta del Comune di Mirabello Sannitico nello spirito di reciproca solidarietà tra Enti di limitate dimensioni e nell'ottica del risparmio e ottimizzazione delle spese e, quindi, di autorizzare il dipendente Sig. Spirito Michele a prestare servizio presso il Comune di Mirabello Sannitico per un massimo di 12 ore settimanali di cui 6 con orario aggiuntivo ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, fino al 31/12/2018 e non già 2019 come richiesto dal Sindaco di Mirabello Sannitico;

VISTI

- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., in particolare l'art. 92;
 - l'art. 53 del D.Lgs. 165/2001;
 - lo statuto comunale;
 - i CCNL vigenti in materia;
 - la attuale dotazione organica del Comune di Ferrazzano;
- visto il parere espresso dal responsabile del servizio, sotto il profilo della regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267;
- visto il parere espresso dal responsabile del servizio, sotto il profilo della regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267;

con votazione unanime legalmente resa e verificata

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, da intendersi integralmente ripetute e trascritte nel presente dispositivo, di:

- 1. AUTORIZZARE** l'assegnazione presso il Comune di Mirabello Sannitico il dipendente comunale Sig. Spirito Michele collaboratore amministrativo categ. C posizione economica C5, per n. 12 ore settimanali, di cui 6 con orario aggiuntivo ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con decorrenza dal 01 gennaio 2018, fino al 31 dicembre 2018, stante il consenso del dipendente interessato;
 - 2. DARE ATTO** che il Comune di Mirabello Sannitico provvederà a rimborsare al Comune di Ferrazzano gli oneri scaturenti per le n. 6 ore lavorative, ricadenti nel normale orario di lavoro settimanale (36) ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 22/01/2004 mentre corrisponderà direttamente al dipendente in questione il compenso per il lavoro svolto presso il medesimo Comune, secondo il trattamento economico fondamentale della categoria di appartenenza presso il Comune di Ferrazzano e calcolato sulle restanti n. 6 ore extra impiego ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 311/2004, oltre spese di viaggio se dovute nella misura prevista per legge;
 - 3. DARE ATTO** che tra i Comuni è stata già sottoscritta la convenzione approvata con propria delibera n. 61 del 28/07/2017;
 - 4. INCARICARE** il Responsabile dell'area Amministrativa di tutti gli adempimenti conseguenti al presente atto, compresa la sottoscrizione della convenzione;
 - 5. DISPORRE** la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on line;
 - 6 . TRASMETTERE** copia del presente atto alle OO.SS. Territorialmente competenti e al comune di Mirabello Sannitico per gli adempimenti di competenza.
- dichiarare il presente atto, previa separata ed unanime votazione, immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267;

trasmettere in elenco il presente atto ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art 125 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
CERIO ANTONIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZAPPITELLI MARIA STELLA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.